



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 2654/I/CPGT

Delibera n. 628/2024

Il Consiglio nella seduta del 16.04.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera n. 259 del 13/02/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 20/02/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 VPS** e **n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

| NOMINATIVO | CARICA DI TITOLARITA' | Corte di Giustizia di appartenenza | Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE | CARICA PER CUI PARTECIPA |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| GIOVANNINI GABRIELE | GT | CGT I PERUGIA | 328 | GT |

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:
A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

rilevato che nella domanda di partecipazione il **dott. Gabriele GIOVANNINI** ha dichiarato di aver depositato con ritardo di oltre 30 giorni il 97,5% delle sentenze (n. 40 su n. 41 complessive) e che tale dato è stato confermato nel nulla osta dal Presidente f.f. della Corte di appartenenza del candidato;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che gli interPELLI vengono indetti nel precipuo interesse delle Corti richiedenti e che il **dott. GIOVANNINI** è l'unico candidato nella presente procedura;

considerato inoltre che, con nota acquisita al prot. d'Ufficio con n. 13514 del 24/10/2023, il **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia**, nel rispondere ai chiarimenti richiesti da questo Consiglio in merito alla rendicontazione del primo semestre del 2023, ha assicurato di monitorare costantemente l'attività dei componenti, sollecitando la celere definizione dei processi;

ritenuto, quindi, potersi ammettere il candidato alle valutazioni nella presente procedura di interPELLO;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Giudice Tributario pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015, viene applicato il **dott. Gabriele GIOVANNINI**;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

DELIBERA

l'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni, a decorrere dal 29/04/2024 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interPELLO, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

| NOMINATIVO | CARICA DI APPLICAZIONE | Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| GIOVANNINI GABRIELE | GT | CGT I PERUGIA |

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, Legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria**;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL VICE PRESIDENTE

Firmatario1